



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (di seguito denominato CNEL) con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2 00192 (codice fiscale 80198830582) nella persona del Presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

E

La FONDAZIONE S.O.S IL TELEFONO AZZURRO ETS (d'ora innanzi "Fondazione", ovvero "Telefono azzurro"), con sede legale a Milano, Via Copernico, 1 - Codice Fiscale 92012690373, rappresentata in forza del ruolo di Legale Rappresentante dal Presidente Prof. Ernesto Caffo, per la sua carica domiciliato presso l'Ente;

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

PREMESSO CHE

il CNEL:

- è organo di rilievo costituzionale con la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento, al Governo e al sistema delle autonomie locali nel suo complesso sulle materie economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione;
- svolge funzioni di natura rappresentativa delle Forze sociali datoriali, sindacali e del Terzo settore, anche attraverso attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti;
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 4 marzo 2009, n. 15, redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
- ha maturato una rilevante esperienza in materia di analisi dei flussi migratori e delle conseguenti problematiche connesse all'integrazione degli stranieri, in considerazione delle attività che fanno capo all'O.N.C., Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di Integrazione degli stranieri previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 6 marzo 1998, n. 40 e dall'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;
- ha sottoscritto un accordo interistituzionale con il Ministero della Giustizia sul tema del lavoro, formazione e studio in carcere come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva;



- ha sottoscritto un accordo interistituzionale con il Ministero per lo Sport e i Giovani in materia di forme di aggregazione e di strumenti di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali locali e nazionali;
- si propone inoltre, attraverso lo "Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali" istituito nel 2021, di analizzare la dimensione sociale e territoriale dei processi di sviluppo ed elaborare proposte da sottoporre all'Assemblea del CNEL e tramite essa al Parlamento, al Governo e alle Regioni, secondo le prerogative del Consiglio, concorrendo così ad un approfondimento sul tema del welfare sociale sviluppato nelle comunità locali presentato periodicamente nella forma di Rapporto;

il Telefono Azzurro:

- opera in Italia dal 1987 per la tutela e promozione dei diritti dei bambini e adolescenti. In oltre trentacinque anni, è diventata anche una realtà di riferimento digitale, in grado di interagire con i bambini e i ragazzi sui social e affrontare con loro le numerose e complesse situazioni che provengono dal mondo online, ad esempio il cyberbullismo, l'adescamento online, il sexting, le violazioni della privacy;
- tra le finalità primarie, "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza ai minori, anche in situazioni di emergenza, con l'obiettivo di prevenire, alleviare e curare situazioni di disagio, trauma, maltrattamenti e abusi in cui essi possano venire a trovarsi";
- è da sempre attento allo studio e alla ricerca sulle principali problematiche che caratterizzano l'infanzia e l'adolescenza, nella consapevolezza che alla base di ogni intervento efficace c'è sempre uno studio approfondito dei fenomeni;
- nello sviluppare una cultura dei diritti dell'infanzia, a cominciare dal diritto all'ascolto come stabilito all'art 12 della Convenzione O.N.U., interviene attraverso le sue linee di ascolto, quali la linea 1.96.96, che offre ascolto, supporto e aiuto concreto a bambini, adolescenti e adulti che si trovano a vivere situazioni di disagio e/o pregiudizio che possono nuocere allo sviluppo psico fisico del minore; segue la gestione del servizio di emergenza 114 al quale è possibile rivolgersi per segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti; infine, la linea 116.000 Bambini Scomparsi che accoglie le segnalazioni relative a casi di scomparsa, avvistamento e ritrovamento di bambini e adolescenti;
- a livello internazionale, "si propone di promuovere, diffondere e attuare programmi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati al recupero del benessere psicosociale dei bambini, adolescenti e famiglie vittime di eventi traumatici e situazioni di grave disagio";



- persegue una politica d'intervento di rete attraverso la stipula di accordi e protocolli d'intesa con quei soggetti istituzionali, enti e associazioni interessati a progettare congiuntamente azioni informative e formative rispettose della propria mission;
- dal 2005 è ente di formazione accreditato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e si avvale, nello svolgimento delle proprie attività educative e di sensibilizzazione, anche di personale volontario, adeguatamente formato a garanzia del corretto espletamento delle azioni previste;
- è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico e formativo, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO DI SEGUITO

ART. 1 - Premesse e principi dell'intesa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione tra le Parti volta a promuovere iniziative scientifiche e formative nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 2 - Oggetto e impegni delle Parti

1. Nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e competenze, le Parti intendono realizzare le seguenti attività:
 - organizzare convegni, seminari, workshop e dibattiti sulle aree formative e scientifiche di comune interesse, tra cui:
 - la promozione della salute mentale e del benessere psico fisico dei minori che si trovano a vivere situazioni di disagio e forme di devianza, quali il bullismo e *cyberbullismo*, le violenze intra-familiari e la commissione di reati informatici a sfondo sessuale come il *revenge porn*;
 - l'impiego delle nuove tecnologie tra i giovani soffermandosi, per esempio, sulla realtà immersiva del *Metaverso*, sull'uso dei social media e sui potenziali rischi e sulle opportunità derivanti dall'innovazione tecnologica;
 - la tutela dei dati personali del minore necessaria per sensibilizzare ad un uso responsabile delle tecnologie digitali e dei *social network*;
 - partecipare ai programmi di istruzione e formazione offerti dal CNEL negli ambiti di competenza della Fondazione;
 - realizzare congiuntamente pubblicazioni tecnico-scientifiche sulle tematiche di comune interesse.



2. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise, le Parti potranno delineare e specificare ulteriori aree di collaborazione e intervento che potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

ART. 3 - Attuazione

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa potranno essere definiti e stipulati accordi attuativi tra le Parti, che ne definiranno obiettivi, modalità di svolgimento, ivi compresi i reciproci impegni tra le Parti, ed eventuali risorse necessarie.

ART. 4 - Oneri di spesa

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa per le Parti e non ha alcuna finalità commerciale, in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità.
2. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate tra le Parti con accordi di cui all'art. 3, non è a titolo oneroso.
3. Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi per lo sviluppo di progetti specifici.
4. Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse con accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non sarà in nessun caso addebitato alcun costo che non sia stato previamente concordato e formalmente approvato dalle Parti e disciplinato nell'ambito di singoli progetti contemplati da successivi accordi.

ART. 5 - Titolarità dei risultati, comunicazione e visibilità del Protocollo

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo d'intesa si intendono di proprietà comune.
2. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa scritta tra le Parti, nei limiti e nei modi dalle Parti concordate, nonché facendo esplicito riferimento al presente Protocollo d'intesa.
3. Le Parti, inoltre, possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo d'intesa. La diffusione di qualunque iniziativa connessa al Presente Protocollo d'Intesa attraverso canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.
4. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione conformemente alle attività istituzionali.



ART. 6 - Promozione dell'immagine e utilizzo dei loghi

1. I presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun logo senza una preventiva e specifica autorizzazione.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o il logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo d'Intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

ART. 7 - Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

ART. 8 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- Per il CNEL: segreteria.presidenza@cnel.it; massimiliano.monnnanni@cnel.it
- Per la Fondazione: ufficio.presidenza@azzurro.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

ART. 9 - Comitato tecnico scientifico

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Protocollo, è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico, composto da 2 (due) rappresentanti per ciascuna parte.
- per il CNEL: 1 Dott. Massimiliano Monnanni; 2. Avv. Francesco Titotto;
 - per la Fondazione: 1. Prof. Ernesto Caffo; 2. Amb. Pietro Sebastiani



2. Il Comitato ha il compito di favorire e verificare l'attuazione dell'accordo e il rispetto di quanto in esso previsto, nonché identificare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e definirne le modalità di attuazione.
3. La realizzazione delle suddette attività potrà, di comune accordo tra le Parti, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, internazionali e nazionali, pubblici e privati.
4. Ciascuna parte si impegna a divulgare, attraverso i propri mezzi d'informazione, le iniziative proposte e i risultati raggiunti.

ART. 10 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, con particolare riferimento al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Protocollo ovvero allo svolgimento dell'attività collegate, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo d'intesa.
3. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse del Protocollo d'intesa.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:



- per il CNEL: Titolare del trattamento dei dati è Sergio Ferdinandi. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo pec/mail: sferdinandi@cnel.it; protocollo@postacert.cnel.it

- per la Fondazione: Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Prof. Ernesto Caffo. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo pec/mail: privacy@azzurro.it, ernesto.caffo@pec.azzurro.it.

ART. 11 - Durata, modifica, rinnovo, recesso

1. Il presente accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. Proposte di modifiche possono essere avanzate da entrambe le Parti. Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo d'intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

3. Il recesso dal Protocollo d'intesa potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, a mezzo comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso dal Protocollo d'intesa o la sua naturale scadenza non hanno effetto sulle attività in svolgimento che si concluderanno come indicato negli specifici progetti o nei relativi accordi attuativi.

ART. 12o Controversie


1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione o in dipendenza del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma, 16 gennaio 2024


CNEL
Il Presidente
Prof. Renato Brunetta

Fondazione S.O.S il Telefono Azzurro ETS
Il Presidente
Prof. Ernesto Caffo

